

A12

Giuseppe Rosa

**Permesso di soggiorno
per lavoro autonomo**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1796-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: febbraio 2018

*a Caterina, Donatella, Giuseppina,
Maria, Mariangela, Rosella, Stefania,
Antonello, Francesco, Gianluca, Gianmario,
Giovanni, Paolo e Roberto*

Indice

- 9 Capitolo I
Requisito reddituale
- 13 Capitolo II
*Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, III sez., n. 2495 del
10 giugno 2016*
- 23 Capitolo III
Reddito da fonti lecite ed evasione fiscale
- 29 Capitolo IV
Verifica del reddito
- 39 Capitolo V
*Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per
lavoro autonomo e ricongiungimento familiare*
- 45 Capitolo VI
Requisito alloggiativo

Requisito reddituale

Quadro normativo di riferimento e *ratio legis*

La verifica della disponibilità del reddito minimo richiesto allo straniero per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo non può prescindere, anzitutto, dall'esatta definizione del parametro di sufficienza individuato dalla norma e dall'analisi della *ratio* che, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, rivela l'ineludibilità del requisito « perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite »¹.

Sul piano normativo, l'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rubricato ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, stabilisce che il lavoratore straniero, che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie ai sensi del comma 2, « . . . deve comunque dimostrare di disporre. . . di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria »² (€ 8.263,31).

La previsione in esame, a ben vedere, è l'unica del Testo Unico Immigrazione a fare riferimento ad una soglia reddituale diversa, e superiore, rispetto a quella commisurata all'importo dell'assegno

1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2735 del 3 giugno 2015.

2. Tale soglia, pari ad € 8.263,31, è rimasta invariata dall'entrata in vigore del Testo Unico Immigrazione. L'art. 4, comma 4, del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 (la cui efficacia è attualmente sospesa dall'art. 84 della l. n. 388/2000) richiama l'importo di 18.000.000 di lire, simile a quello già previsto dall'art. 8, comma 16 della l. n. 537/1993.

sociale annuo (€ 5.824,91 per l'anno 2016). In siffatto contesto è da escludersi una svista del Legislatore, che, invece, richiede espressamente al lavoratore autonomo straniero che intenda esercitare in Italia la disponibilità di mezzi di sussistenza più consistenti rispetto a quelli richiesti al lavoratore subordinato.

Per meglio comprendere le ragioni di una simile scelta è opportuno valorizzare e sottoporre ad un attento esame il dato normativo. Il riferimento espresso alla soglia dell'*esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria* impone di richiamare la norma di cui all'art. 34 del d.lgs n. 286/98, che prevede, tanto per gli stranieri lavoratori subordinati, quanto per gli stranieri lavoratori autonomi, « l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale » — con la precisione che — « hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale ».

Se da un lato, quindi, è assicurato al lavoratore straniero l'accesso al servizio sanitario, dall'altro gli è imposto di contribuire, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, al costo del servizio stesso.

Tale obbligo, tuttavia, conosce un grado di incisività variabile in ragione della natura dell'attività lavorativa esercitata. Difatti, il lavoratore subordinato non può sottrarsi al prelievo fiscale. Egli percepisce una retribuzione al netto delle trattenute fiscali, al versamento delle quali provvede il datore di lavoro. Tra queste anche l'importo destinato a coprire i costi del servizio sanitario nazionale del quale lo straniero può fruire.

Il lavoratore autonomo, invece, dichiara un reddito sulla cui base viene calcolato l'ammontare della parte variabile dei tributi dovuti al fisco ed al cui versamento è direttamente obbligato. Lo Stato, quindi, non ha la possibilità di assicurarsi alla fonte le risorse necessarie a coprire gli eventuali costi del servizio al quale lo straniero deve obbligatoriamente iscriversi.

Appare quindi comprensibile che il Legislatore richieda al lavoratore autonomo straniero un reddito minimo che gli consenta di soggiornare, senza beneficiare, quantomeno, degli sgravi di un servizio notoriamente esoso per l'erario ed al quale potrebbe omettere di contribuire evadendo gli importi dovuti.

Anche sul piano propriamente tecnico il richiamo alla soglia in argomento non sembra affatto casuale. Difatti, in sede di verifica della disponibilità del reddito utile al soggiorno, la richiamata soglia

prevista dall'art. 26 comma 3 assicura allo straniero la disponibilità di un reddito effettivo sufficiente al proprio sostentamento, consentendogli nel contempo di adempiere all'obbligo costituzionale di partecipazione alle spese pubbliche, mentre un importo inferiore, pari all'assegno sociale annuo, risulterebbe eccessivamente contratto dal versamento delle somme dovute al fisco, minando la fattiva capacità di sostentamento richiesta per il soggiorno.

A tal proposito è opportuno precisare che l'accertamento della sussistenza del reddito di cui deve disporre il lavoratore autonomo verte sull'ammontare complessivo lordo dichiarato. Su tale importo, al netto dei contributi previdenziali versati, viene quindi determinata la parte variabile dei tributi dovuti al fisco, al versamento dei quali è tenuto lo stesso contribuente; diversamente, ai fini della verifica del reddito richiesto per il soggiorno al lavoratore subordinato si tiene conto del reddito complessivo al netto dei contributi previdenziali³.

Pertanto, mentre sul reddito figurativo del lavoratore autonomo devono applicarsi sia le imposte che i contributi, su quello del lavoratore subordinato incidono le sole imposte.

Supponendo quindi che il lavoratore autonomo abbia dichiarato un reddito in misura corrispondente, quantomeno, all'importo minimo previsto dal succitato art. 26 comma 3, egli avrebbe a disposizione un ammontare effettivo prossimo alla soglia minima di sussistenza.

Tanto più se si considera che nel corso degli anni, dall'epoca dell'entrata in vigore del Testo Unico Immigrazione, l'importo dell'assegno sociale ha registrato un graduale incremento (nel 2010, ad

3. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 10 agosto 2010, n. 5312, con la quale è stato interamente recepito il parere reso dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2010 recante indicazioni utili alla verifica della sussistenza del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, estensibili, in via analogica, all'accertamento del medesimo requisito ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. In particolare, relativamente al lavoro autonomo, occorre rilevare il reddito figurante al Rigo RN1 del Quadro RN — o il diverso reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato in altri specifici Quadri del Modello Unico/Persone Fisiche (è il caso dei redditi in regime forfetario/imprenditoria giovanile Quadro LM), mentre per il reddito da lavoro subordinato si considera la somma degli importi indicati nei punti 1 e 2 della parte B "dati fiscali" della Certificazione Unica dei Redditi. Limitatamente ai collaboratori domestici e badanti, nei confronti dei quali il datore di lavoro non risulta sostituto d'imposta, si tiene conto dell'importo totale derivante dalla moltiplicazione della retribuzione oraria per il numero di ore lavorate risultante nei bollettini MAV o la retribuzione figurante nell'estratto contro analitico I.N.P.S..

esempio, era pari ad € 5.349,89), mentre l'importo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è rimasto immutato nel tempo.

Contrariamente, un reddito pari all'importo dell'assegno sociale annuo verrebbe pressoché azzerato dal solo versamento della quota fissa dei contributi obbligatori "sul minimale"⁴ per l'attività d'impresa esercitata.

La scelta del Legislatore sembra dunque fondarsi sull'esigenza di assicurare al lavoratore autonomo straniero i mezzi di sussistenza idonei a realizzare la *ratio* del requisito reddituale,

finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti. Dall'altro, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose.⁵

4. Per l'anno 2016, per i redditi non superiori ad € 15.548,00, la somma dovuta, anche in caso di reddito zero o di esercizio in perdita, ammonta ad € 3.613,08 per i commercianti e ad € 3.599,03 per gli artigiani.

5. In termini, Consiglio di Stato, sez. III, n. 1524/2017; n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014; n. 1687/2014.